



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Giugno 2020

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulle armi del 24 giugno 2020

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Punti essenziali del progetto	4
2.1	Contrassegno delle armi da fuoco	4
2.2	Scacciacani e armi da segnalazione	4
3	Commenti ai singoli articoli	5
Art. 1	5
Art. 1a	5
Art. 25a	5
Premessa agli articoli 31–31f	6
Art. 31	6
Art. 31a	7
Art. 31b	8
Art. 31c	8
Art. 31d	8
Art. 31e	9
Art. 31f	10
Allegato 1	10

1 Situazione iniziale

Il 17 maggio 2017 l'Unione europea (UE) ha adottato una modifica della direttiva UE sulle armi^{1,2}. La modifica costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il 28 settembre 2018 l'Assemblea federale ha deciso di trasporre nel diritto svizzero le disposizioni rivedute della direttiva UE sulle armi³. Nella votazione referendaria del 19 maggio 2019, l'elettorato ha approvato il decreto federale in questione.

Gli adeguamenti alla legge sulle armi (LArm; RS 514.54) decisi dall'Assemblea federale il 28 settembre 2018 sono in gran parte entrati in vigore il 15 agosto 2019 e il 14 dicembre 2019⁴. Le conseguenti modifiche necessarie all'ordinanza sulle armi (OArm; RS 514.541) sono entrate in vigore contemporaneamente (cfr. la modifica dell'ordinanza sulle armi del 14 giugno 2019⁵ e il rapporto esplicativo concernente tale modifica⁶).

Il 1° settembre 2020 verrà ora modificato il disciplinamento relativo al contrassegno di armi da fuoco. A livello di legge si tratta dell'adeguamento dell'articolo 18a LArm deciso dall'Assemblea federale, mentre a livello di ordinanza occorre modificare il vigente articolo 31 OArm. Sempre il 1° settembre 2020 nell'OArm saranno inoltre introdotte disposizioni concernenti le scaccia cani e le armi da segnalazione.

Gli adeguamenti della LArm relativi allo scambio di informazioni con altri Stati Schengen non saranno ancora posti in vigore, motivo per cui non occorre al momento modificare l'OArm in tal senso. Per quanto riguarda questo aspetto, la direttiva UE sulle armi modificata⁷ verrà trasposta soltanto in un secondo momento.

¹ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5).

² La modifica consiste nella direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).

³ FF **2018** 5159

⁴ RU **2019** 2415

⁵ RU **2019** 2377

⁶ «Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, Rapporto esplicativo concernente la modifica del 14 giugno 2019», fedpol, giugno 2019, disponibile sul sito www.fedpol.admin.ch > Sicurezza > Armi/Munizioni > Cronologia della legge sulle armi.

⁷ Nel presente testo per «direttiva UE sulle armi modificata» o «direttiva UE sulle armi» s'intende la direttiva 91/477/CEE nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2017/853.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Contrassegno delle armi da fuoco

La direttiva UE sulle armi modificata estende l'obbligo di contrassegnare le armi da fuoco anche alle loro parti essenziali. Secondo il vigente articolo 18a LArm le parti essenziali devono essere contrassegnate singolarmente laddove sono commerciate singolarmente. Nel caso di armi da fuoco assemblate finora era sufficiente contrassegnarne una sola parte essenziale. L'articolo 18a LArm nella versione del 28 settembre 2018 prevede che ora tutte le parti essenziali devono sempre essere contrassegnate singolarmente⁸. Questo nuovo disciplinamento va ora trasposto anche nell'OArm.

Sulla base dell'articolo 4 paragrafo 2bis della direttiva UE sulle armi modificata, la Commissione europea ha inoltre emanato una direttiva di esecuzione con specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco⁹ (di seguito «DirEs marcatura»). Queste specifiche tecniche devono essere trasposte nell'OArm.

Occorre considerare che il progetto di modifica dell'OArm del 14 giugno 2019, che è stato oggetto di una procedura di consultazione durata dal 30 novembre 2018 fino al 13 febbraio 2019, proponeva già un disciplinamento dei contrassegni¹⁰. Nell'ambito della procedura di consultazione diversi partecipanti si sono espressi a tale riguardo. I loro pareri sono stati debitamente considerati in sede di elaborazione del presente progetto.

2.2 Scacciacani e armi da segnalazione

Conformemente all'articolo 10bis paragrafo 2 della direttiva UE sulle armi modificata vanno classificati come armi da fuoco i dispositivi che possono essere trasformati per espellere una pallottola, un colpo o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile. Soprattutto le armi da segnalazione e le scacciacani possono essere trasformate in tal senso. Il diritto svizzero in materia di armi (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a LArm) prevede già di considerare armi da fuoco tutti i dispositivi che possono essere modificati in armi da fuoco.

Occorre tuttavia definire in modo dettagliato le condizioni secondo le quali i dispositivi summenzionati sono considerati modificabili o non modificabili: sulla base dell'articolo 10bis paragrafo 3 della direttiva UE sulle armi modificata, la Commissione europea ha emanato una direttiva di esecuzione con specifiche tecniche per le armi da segnalazione e le armi

⁸ Cfr. messaggio del 2 marzo 2018 sull'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, FF **2018** 1555, in particolare 1584.

⁹ Direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 18).

¹⁰ Avamprogetto posto in consultazione «Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi ai fini della trasposizione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi», documentazione disponibili su: <www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018.

d'allarme¹¹ (di seguito «DirEs armi da segnalazione»). Le armi d'allarme e le armi da segnalazione che adempiono le specifiche tecniche non sono considerate modificabili. Se un'arma d'allarme o da segnalazione non soddisfa invece le specifiche, è considerata modificabile e va quindi classificata come arma da fuoco. Queste specifiche tecniche devono essere trasposte nell'OArm.

3 Commenti ai singoli articoli

Art. 1

Il presente articolo disciplina ora le specifiche tecniche per le scaccia cani e le armi da segnalazione. L'attuale articolo 1 (Spray) diventa il nuovo articolo 1a.

In virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a LArm i dispositivi che possono essere modificati in armi da fuoco sono considerati armi da fuoco. Secondo la presente disposizione, le scaccia cani e le armi da segnalazione sono ritenute non modificabili e non sono quindi considerate armi da fuoco soltanto se soddisfano le specifiche tecniche di cui all'allegato della DirEs armi da segnalazione. In caso contrario sono ritenute modificabili e vanno pertanto considerate come armi da fuoco.

La disposizione rimanda direttamente all'allegato della DirEs armi da segnalazione senza ripeterne il tenore.

Se in base al presente articolo una scaccia cani o un'arma da segnalazione non è considerata un'arma da fuoco, occorre verificare se si tratta di un oggetto confondibile ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera g LArm e dell'articolo 6 OArm. In tal caso, pur non essendo considerato un'arma da fuoco, l'oggetto resta comunque un'arma ai sensi della legislazione sulle armi.

Art. 1a

L'attuale articolo 1 OArm (Spray) diventa il nuovo articolo 1a senza subire modifiche.

Art. 25a

L'articolo 2 della DirEs armi da segnalazione stabilisce che le scaccia cani e le armi da segnalazione devono essere soggette a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche. Il presente articolo prevede che il fabbricante e l'importatore devono chiedere all'Ufficio centrale Armi l'omologazione qualora non sia chiaro se un determinato oggetto soddisfi le specifiche. L'Ufficio centrale Armi incarica un organo esterno abilitato a eseguire l'omologazione.

Una simile omologazione non è necessaria in particolare nel caso in cui l'autorità di un altro Stato Schengen abbia già accertato che il tipo di arma in questione soddisfa le specifiche

¹¹ Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 15 del 17.01.2019, pag. 22).

tecniche. Visto che le specifiche di cui all'allegato della DirEs armi da segnalazione sono state fissate in modo uniforme per tutti gli Stati Schengen, in Svizzera è possibile basarsi sugli esami effettuati da un altro Stato Schengen.

Cpv. 3: sulla base dell'articolo 3 della DirEs armi da segnalazione l'Ufficio centrale Armi comunica il risultato dell'esame di omologazione non solo ai servizi esecutivi in Svizzera, bensì anche a quelli degli altri Stati Schengen. L'Ufficio centrale Armi funge pertanto da punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 3 della DirEs armi da segnalazione.

Premessa agli articoli 31–31f

L'attuale articolo 31 OArm, che disciplina il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco, è sottoposto a revisione totale e le sue disposizioni sono suddivise nei nuovi articoli 31–31e.

Per questo motivo, l'attuale articolo 31a OArm (Contrassegno di munizioni) diventa il nuovo articolo 31f senza subire modifiche.

I contrassegni vanno apposti al momento sia della fabbricazione sia dell'introduzione degli oggetti in questione nel territorio svizzero (importazione). L'avamprogetto di consultazione menzionato al numero 2.1 prevedeva inoltre l'apposizione di un contrassegno anche qualora un commerciante di armi andasse a sostituire una parte essenziale di arma da fuoco. Nell'ambito della procedura di consultazione tale regolamento è stato criticato perché ritenuto superfluo, motivo per cui è stato eliminato dall'attuale progetto. È sufficiente comunicare la sostituzione di una parte essenziale all'ufficio cantonale delle armi (cfr. art. 30a cpv. 1 lett. c e 71a cpv. 4 OArm).

Art. 31

Nel nuovo articolo 31 sono descritti i contrassegni che devono essere apposti sugli oggetti in questione al momento della fabbricazione. Come finora, si tratta del contrassegno individuale numerico o alfabetico («numero di serie»), della designazione del fabbricante, del Paese o del luogo di fabbricazione nonché dell'anno di fabbricazione (cfr. art. 4 par. 2 primo comma della direttiva UE sulle armi da fuoco).

Di norma, il fabbricante di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma da fuoco è anche titolare di una patente di commercio di armi. Nei rari casi in cui non dovesse verificarsi tale situazione, il contrassegno deve essere apposto dal titolare di una patente di commercio di armi. Lo scopo è di garantire la verificabilità e la tracciabilità, poiché il contrassegno viene registrato nei libri contabili del commerciante di armi (art. 30 cpv. 2 OArm).

Cpv. 1: il presente capoverso corrisponde all'attuale articolo 31 capoverso 1 OArm, ad eccezione del campo di applicazione che non contempla più l'importazione bensì soltanto la fabbricazione.

Il contrassegno va apposto alla fine del processo di fabbricazione o al più tardi al momento dell'assemblaggio delle parti essenziali di arma da fuoco. La seconda opzione consente di apporre il medesimo numero su tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco assemblata (cfr. il seguente commento al cpv. 2).

Cpv. 2: la direttiva UE sulle armi modificata statuisce che, anche per le armi da fuoco assemblate, devono sempre essere contrassegnate tutte le parti essenziali di arma (cfr. n. 2.1). In tal caso, tutte le parti essenziali possono essere provviste del medesimo numero di serie.

Alcuni partecipanti alla consultazione (cfr. n. 2.1) hanno chiesto che sulle parti essenziali utilizzate per assemblare un'arma da fuoco debba obbligatoriamente essere apposto il medesimo numero di serie. Un tale obbligo agevolerebbe la registrazione dell'arma da fuoco nel registro delle armi e permetterebbe di evitare errori nella registrazione. È stato tuttavia deciso di non introdurre un simile disciplinamento: la numerazione uniforme da parte dei fabbricanti è auspicabile e molti di essi in genere procederanno in tal senso. Sarebbe tuttavia sproporzionato obbligarli a farlo.

Per quanto concerne gli accessori di armi da fuoco occorre tuttora contrassegnare soltanto gli accessori in senso stretto. Il dispositivo di montaggio di laser e dispositivi di puntamento notturno e le lamelle appositamente costruite per silenziatori non sono soggetti all'obbligo di contrassegno.

Cpv. 3: la direttiva UE sulle armi da fuoco modificata permette di tralasciare singole indicazioni del contrassegno sulle parti essenziali di arma da fuoco troppo piccole per essere contrassegnate conformemente ai requisiti. Occorre comunque apporre almeno il numero di serie (art. 4 par. 2 primo comma della direttiva UE sulle armi). Una parte essenziale è considerata troppo piccola per contrassegnarla con tutte le indicazioni, quando non è possibile rispettare la dimensione minima dei caratteri stabilita dal nuovo articolo 31e capoverso 4.

Affinché su un'arma da fuoco assemblata siano apposte tutte le indicazioni necessarie, per ogni tipo di arma da fuoco occorre che almeno una parte essenziale sia contrassegnata in modo completo ai sensi del capoverso 1. Se del caso, va richiesta un'autorizzazione eccezionale per derogare alla dimensione minima dei caratteri (cfr. nuovo art. 31e cpv. 4).

Art. 31a

Il nuovo articolo 31a disciplina i contrassegni da apporre sugli oggetti in questione al momento della loro introduzione nel territorio svizzero in provenienza dallo spazio Schengen. L'attuale articolo 31a OArm (Contrassegno di munizioni) diventa il nuovo articolo 31f senza subire modifiche.

Per le importazioni dallo spazio Schengen occorre tuttora apporre soltanto il contrassegno di importazione. Si tratta di un contrassegno richiesto dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco¹². Il contrassegno è necessario anche per l'importazione da parte di privati, i quali sono tenuti a farlo apporre da un commerciante di armi.

La composizione del contrassegno di importazione resta invariata (cfr. attuale art. 31 cpv. 2 OArm). Nel caso di armi da fuoco assemblate, occorre tuttora apporre il contrassegno di importazione su una sola parte essenziale.

¹² Protocollo addizionale del 31 maggio 2001 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (RS **0.311.544**).

Art. 31b

Il presente articolo illustra i contrassegni da apporre sugli oggetti in questione al momento dell'importazione da uno Stato non Schengen.

La direttiva UE sulle armi modificata stabilisce che non devono essere contrassegnate a norma della direttiva soltanto le armi da fuoco e le parti essenziali di armi da fuoco fabbricate all'interno dello spazio Schengen, bensì anche quelle che vengono importate nello spazio Schengen (art. 4 par. 1 lett. a della direttiva UE sulle armi). Al momento dell'importazione nello spazio Schengen occorre pertanto verificare se questi oggetti sono già stati contrassegnati a norma dal fabbricante. Questa disposizione esiste già (cfr. art. 18a cpv. 2 LArm in combinato disposto con l'attuale art. 31 cpv. 1 OArm) e continua ad applicarsi anche agli accessori di armi da fuoco.

Cpv. 1 lett. a: se l'oggetto è provvisto di un contrassegno del fabbricante che soddisfa i requisiti, occorre soltanto apporre il contrassegno di importazione.

Cpv. 1 lett. b: se un'arma da fuoco, una parte essenziale di arma da fuoco o un accessorio di arma da fuoco non è provvisto di un contrassegno del fabbricante che soddisfa i requisiti, la persona che importa l'oggetto deve provvedere a far apporre un contrassegno che vada a sostituire quello del fabbricante. In tal caso vanno indicati il commerciante di armi che importa gli oggetti invece del fabbricante, il Paese di importazione invece del Paese o del luogo di fabbricazione e l'anno di importazione invece dell'anno di fabbricazione. Queste indicazioni sono anche contenute nel contrassegno di importazione. Per quanto concerne questi aspetti, il contrassegno sostitutivo corrisponde a quello di importazione. Per completare il contrassegno sostitutivo occorre aggiungere il contrassegno individuale numerico o alfabetico.

Cpv. 2: visto che il contrassegno del fabbricante è sostituito dal contrassegno sostitutivo, per le armi assemblate quest'ultimo deve essere apposto su tutte le parti essenziali che il fabbricante non aveva contrassegnato in conformità ai requisiti.

Art. 31c

L'articolo 4 paragrafo 2 quinto comma della direttiva UE sulle armi modificata prevede che le armi da fuoco riprese in proprietà dalle scorte dello Stato devono essere provviste di un contrassegno che permetta di risalire al servizio che ha alienato l'arma. Un esempio di un tale contrassegno è il «timbro P» sulle armi d'ordinanza cedute in proprietà a ex militari.

Art. 31d

Cpv. 1: le disposizioni della direttiva UE sulle armi modificata relative al contrassegno di fabbricazione si applicano soltanto alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi da fuoco che sono immesse sul mercato (nello spazio Schengen; cfr. art. 4 par. 1 della direttiva UE sulle armi da fuoco). Non si applicano invece alle armi da fuoco e alle parti essenziali che sono esportate in Paesi non Schengen e nemmeno alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi da fuoco fornite alle forze armate, alla polizia o alle autorità (cfr. art. 2 par. 2 e art. 4 par. 2 quinto comma della direttiva UE sulle armi).

Se gli oggetti in questione sono destinati a essere esportati al di fuori dello spazio Schengen o forniti a forze armate, corpi di polizia o autorità, gli uffici cantonali delle armi possono pertanto autorizzare il fabbricante a derogare dalle prescrizioni di cui all'articolo 31.

Occorre tuttavia sempre rispettare le prescrizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco secondo le quali su almeno una parte essenziale di ogni tipo di arma da fuoco deve essere apposto un contrassegno individuale numerico o alfabetico, la designazione del fabbricante e il Paese o il luogo di fabbricazione (cfr. art. 8 par. 1 lett. a in combinato disposto con art. 3 lett. a del Protocollo). Quanto precede si applica anche agli oggetti esportati in Paesi non Schengen (cfr. art. 3 lett. e del Protocollo).

Cpv. 2: in caso di introduzioni temporanee di armi da fuoco per fini legittimi e verificabili il Protocollo ONU sulle armi da fuoco consente di prescindere da un contrassegno (art. 8 par. 1 lett. b del Protocollo; per la definizione di «fini legittimi e verificabili» cfr. art. 10 par. 6 del Protocollo). Questa eccezione non si applica soltanto al contrassegno di importazione, ma anche al contrassegno sostitutivo di un eventuale contrassegno di fabbricazione insufficiente. L'attuale articolo 31 capoverso 4 OArm menziona l'introduzione nel territorio svizzero per la lavorazione, l'esposizione e la dimostrazione. La modifica ora specifica che l'eccezione si applica anche all'introduzione temporanea nel traffico passeggeri ai sensi dell'articolo 25a LArm e degli articoli 40–42 OArm. Viene inoltre indicata specificamente l'introduzione ai fini di riparazione o trasformazione.

Cpv. 3.: la presente disposizione corrisponde all'attuale articolo 31 capoverso 5 OArm. La validità massima dell'autorizzazione di un anno per armi da fuoco e parti essenziali completamente prive di contrassegno risulta dall'articolo 18a cpv. 4 LArm.

Art. 31e

Il nuovo articolo 31e disciplina i requisiti tecnici posti ai contrassegni. Si applica a tutti i contrassegni di cui ai nuovi articoli 31–31c.

Cpv. 1: la direttiva UE sulle armi da fuoco modificata sancisce che i contrassegni devono essere chiari e permanenti (art. 4 par. 1 lett. a della direttiva UE sulle armi). Inoltre non devono poter essere rimossi senza lasciare segni evidenti.

Cpv. 2 e 3: oggetti metallici possono essere contrassegnati con tutte le tecniche di deformazione plastica e di asportazione di truciolo, a condizione che i requisiti di cui al capoverso 1 siano soddisfatti. Oltre alle tecniche classiche di impressione e incisione, rientra in tale categoria in particolare l'incisione laser.

Per i telai e i fusti fatti di materiali non metallici che potrebbero compromettere la chiarezza e la permanenza del contrassegno, la DirEs marcatura prevede l'apposizione di una targhetta metallica. La targhetta deve essere incorporata nel materiale del telaio o del fusto in modo tale che la sua rimozione non sia facile e comporti danni al telaio o al fusto. La DirEs marcatura consente tuttavia anche l'uso di altre tecniche a condizione che garantiscano un livello equivalente di chiarezza e permanenza del contrassegno (cfr. all. n. 2 DirEs marcatura). Oltre all'apposizione di una targhetta metallica è quindi anche consentito il contrassegno diretto mediante una tecnica di deformazione plastica o di asportazione di truciolo, a condizione che tale tecnica soddisfi i requisiti di cui al capoverso 1.

Cpv. 4: conformemente alla DirEs marcatura va fissata una dimensione minima di 1,6 mm per i caratteri del contrassegno (cfr. all. n. 1 DirEs marcatura).

Per le parti essenziali di armi da fuoco che sono troppo piccole per apporvi le indicazioni necessarie nella dimensione minima, la DirEs marcatura consente di utilizzare una dimensione dei caratteri inferiore (cfr. all. n. 1 DirEs marcatura). In questi casi, l'autorità competente può dunque autorizzare deroghe. Per gli oggetti fabbricati in Svizzera, l'autorità competente è l'ufficio cantonale delle armi. Per gli oggetti importati, la competenza spetta invece all'Ufficio centrale Armi.

Art. 31f

L'attuale articolo 31a OArm (Contrassegno di munizioni) diventa il nuovo articolo 31f senza subire modifiche.

Allegato 1

L'emolumento per il rilascio di un'autorizzazione per l'importazione di armi da fuoco che non sono contrassegnate secondo i requisiti è fissato a 50 franchi (nuovo all. 1 lett. z^{ter}). Gli emolumenti per il rilascio di altre autorizzazioni in materia di contrassegno di armi da fuoco possono raggiungere, in base all'onere, fino a 1000 franchi (nuovo all. 1 lett. z^{quater}).

Per un'omologazione fedpol riscuote un emolumento di 200 franchi a cui si aggiungono i costi effettivi fatturati dall'organo abilitato a eseguire l'esame (attuale allegato 1 lett. q OArm).

Viene inoltre colta l'occasione per correggere un rinvio errato all'allegato 1 lettera c numero 1: invece dell'articolo 10 OArm occorre rimandare all'articolo 13a OArm. La disposizione era stata spostata in seguito all'ultima revisione di ordinanza (modifica dell'OArm del 14 giugno 2019).